



Spett. Ministero della Salute
Alla c.a. del Vice Ministro
On. Pierpaolo Sileri
ufficio.viceministro@sanita.it

Direzione generale per la prevenzione sanitaria
Alla c.a. Del Direttore Generale
Dott. Giovanni Rezza
via G. Ribotta, 5 Roma
PEC: dgprev@postacert.sanita.it

Spett. Istituto superiore della sanità
Alla c.a. del Direttore Generale
Dott. Andrea Piccioli
PEC: protocollo.centrale@pec.iss.it

Oggetto: richiesta di chiarimenti sui criteri per l'individuazione dei soggetti "contatti stretti" di un caso positivo al Covid-19; richiesta d'intervento urgente per verificare la correttezza delle modalità di effettuazione del contact tracing nei luoghi di lavoro.

Premesso che:

A. L'identificazione e la gestione (quarantena ecc) dei "contatti stretti" dei casi positivi al Covid-19, il cosiddetto contact tracing, è una delle misure primarie per ridurre-bloccare la diffusione del contagio e, di conseguenza, per combattere l'epidemia di Covid-19.

B. La "correttezza" dei criteri per la classificazione-identificazione dei contatti stretti e la rapidità della loro gestione (messa in quarantena) sono, quindi, aspetti fondamentali per la riduzione del contagio; si stima, infatti, che, con un efficace e rapido contact tracing, si possa ottenere una riduzione di oltre il 50% della trasmissione del contagio (fonte Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive).

C. Vi è per altro oggi una pluralità di mezzi di riduzione del rischio in relazione a tali contatti (se correttamente tracciati); ed infatti contrariamente a quanto accadeva nella prima fase della pandemia sono attualmente disponibili tamponi ad elevata capacità diagnostica, di estrema rapidità di risposta e con costi decisamente accessibili. E quindi, al di là dell'obbligo di quarantena per i "contatti stretti", non è invece accettabile che vengano semplicemente ignorati gli altri contatti con

USB Unione Sindacale di Base

via dell'Aeroporto 129 – 00175 Roma

tel +39 06 59640004 - fax. +39 06 54070448 - E-mail:usb@usb.it

<http://www.usb.it/>

rischio di contagio ridotto (classificati come “*contatti casuali –a basso rischio*” nel Rapporto ISS n°53/2020), senza che nei loro confronti sia attivata la più blanda delle misure preventive. Senza cioè procedere neppure alla tracciatura di tali contatti che invece è assolutamente indispensabile intanto per tutelare il basilare diritto dei lavoratori coinvolti ad essere informati del rischio (anche in relazione ad eventuali soggetti fragili con cui dovessero convivere) e - sulla base del tempo trascorso dal loro ultimo contatto con il contagiato – a disporre quanto meno l’obbligo di astensione dal lavoro per il breve tempo necessario alla somministrazione di un tampone antigenico rapido. E quindi la tracciatura di tutti i “*contatti stretti-ad alto rischio*”, a prescindere dalla continuità e dall’uso di mascherine, è oggi obbligo che rientra nella nozione aperta di tutela della salute dei lavoratori imposta dall’art. 2087 c.c. che prevede come l’imprenditore sia “*tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica ...dei prestatori di lavoro*”.

Sulla base delle considerazioni in premessa, Vi chiediamo dei chiarimenti sulle differenze, riscontrate nella nostra analisi, tra i criteri per l’identificazione dei contatti stretti da voi definiti e quelli più stringenti imposti dall’European Centre for Disease Prevention and Control.

La definizione di criteri “meno restrittivi” rispetto a quelli di Ecdc provoca, a nostro parere, una notevole riduzione dell’efficacia del contact tracing in Italia; nei luoghi di lavoro, in particolare, poichè i criteri applicati sono ancora meno restrittivi, l’identificazione di contatti stretti, di casi positivi al Covid-19, si riduce drasticamente.

Vi descriviamo le differenze, tra i Vostri criteri e quelli di Ecdc, che hanno un “impatto” più negativo nella definizione dei “contatti stretti” nei luoghi di lavoro.

1. Parametro 1

A. Nel rapporto tecnico di Ecdc, novembre 2020, si definisce come contatto stretto: “*una persona che ha avuto un contatto faccia a faccia con un caso COVID-19 entro due metri, per più di un totale di 15 minuti in un periodo di 24 ore (anche se non consecutivi)*”.

B. Nella definizione del Ministero della Salute (circolare n° 0018584), invece, si definisce contatto stretto:” *una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti (intesi come consecutivi)*”

Dal confronto tra le due definizioni risulta evidente il fatto che con l’utilizzo della versione B del parametro “durata del contatto” (15 minuti intesi come consecutivi), rispetto a quella A (15 min. anche non consecutivi, intesi da Ecdc come “*incontri più brevi, di 15 min, ripetuti per un periodo di 24 ore*”), si ottiene una riduzione rilevante dei soggetti classificabili come contatti stretti di un caso COVID-19.

USB Unione Sindacale di Base

via dell’Aeroporto 129 – 00175 Roma

tel +39 06 59640004 - fax. +39 06 54070448 - E-mail:usb@usb.it

<http://www.usb.it/>

2. Parametro 2

A. Definizione Ecdc di contatto stretto " *una persona che ha condiviso un ambiente chiuso.....con un caso di Covid-19 per più di 15 minuti*".

B. Definizione del Ministero della salute " *una persona che ha condiviso un ambiente chiuso.....con un caso di Covid-19 per più di 15 minuti in assenza di DPI idonei*".

Nel Report di Ecdc si specifica, per supportare il fatto che nella loro definizione non considerano l'utilizzo (o meno) dei DPI, che: "*le maschere facciali forniscono una protezione parziale contro la trasmissione di SARS-CoV-2... (la protezione) può essere inferiore quando la maschera facciale non è sempre indossata correttamente*". L'utilizzo del parametro B, invece di quello A, provoca, in presenza di un caso positivo al Covid-19, una riduzione rilevante del numero di contatti stretti che possono essere individuati in un luogo chiuso; riduzione che, come vedremo al punto seguente, aumenta nei luoghi di lavoro.

3. Le definizioni di "contatto stretto" adottate nei luoghi di lavoro

I criteri meno restrittivi, rispetto a quelli di Ecdc, della versione "italiana" per l'individuazione dei contatti stretti, sono stati ulteriormente "diluiti" nelle modalità in cui il contact tracing viene effettuato nei luoghi di lavoro. Dai dati in nostro possesso si rileva, infatti, che i datori di lavoro, di differenti settori d'attività, hanno elaborato delle procedure operative secondo le quali, "forzando" le definizioni del Ministero della salute, un lavoratore viene classificato come "contatto stretto-ad alto rischio" solo se: "è stato a contatto con un caso positivo al Covid-19 a distanza minore di 2 mt. per almeno 15 minuti consecutivi e senza indossare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie!!"

Con l'utilizzo questi criteri i datori di lavoro, sulla base del fatto che hanno fornito ai lavoratori delle mascherine (delle quali, peraltro, non garantiscono la conformità alle norme di riferimento), identificano un numero ridottissimo, se non nullo, di lavoratori classificabili come contatti stretti di un caso Covid-positivo.

Le conseguenze di questo fenomeno, ulteriormente aggravato dal fatto che le Autorità sanitarie hanno delegato ai medici competenti aziendali la "mappatura dei contatti", sono evidenti: i lavoratori che, in particolare secondo i criteri di Ecdc, dovrebbero essere classificati come contatti stretti (e messi in quarantena), continuano a lavorare e, nel caso siano "Covid-positivi asintomatici", possono contagiare gli altri lavoratori.

Riteniamo fondamentale, per bloccare questo fenomeno e garantire un'applicazione corretta delle modalità di contact tracing nei luoghi di lavoro, l'emanazione, da parte Vostra, di indicazioni-

USB Unione Sindacale di Base

via dell'Aeroporto 129 – 00175 Roma

tel +39 06 59640004 - fax. +39 06 54070448 - E-mail:usb@usb.it

<http://www.usb.it/>

procedure applicative obbligatorie per i datori di lavoro, da compilare e comunicare agli organi di vigilanza.

In queste procedure il datore di lavoro dovrebbe essere “vincolato” a comunicare la presenza di “contatti stretti” sulla base, ad esempio, dei seguenti criteri:

"Considerando contatto stretto-ad alto rischio quel soggetto che è stato a contatto con un caso COVID-19, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi, nelle seguenti modalità: contiguità fisica entro due metri per più di 15 minuti - anche non consecutivi - nelle 24 ore e/o condivisione di un ambiente chiuso per più di 15 minuti


- si segnalano i seguenti contatti stretti*
- non si segnalano contatti stretti....."*

Per garantire l'applicazione corretta di questa “procedura di comunicazione” dei contatti stretti, dovrebbe essere disposto, a carico degli Organismi di vigilanza, l'obbligo di verifica, su un campione di aziende, di quanto dichiarato dai datori di lavoro-medici competenti; verifiche nelle quali gli ispettori, intervistano i lavoratori positivi, gli RLS e rappresentanti sindacali, visitano i luoghi di lavoro ecc.

Sulla base di queste considerazioni Vi chiediamo di ridefinire, in coerenza con le indicazioni di Ecdc, i parametri per l'individuazione dei contatti stretti, di un caso di Covid-19, e di adottare delle misure efficaci per verificare che vengano applicati in modo corretto nei luoghi di lavoro. Riteniamo, infatti, che un Vostro intervento in questa direzione possa aumentare le probabilità che venga attuato un contact tracing corretto-rapido-efficace; aspetto che, come abbiamo detto in premessa, rappresenta la misura primaria per ridurre la diffusione del contagio sia nei luoghi di lavoro che nel sistema sociale in generale.

Vi chiediamo, nell'ottica di dare un contributo alla riduzione del contagio nei luoghi di lavoro, un incontro per approfondire i problemi descritti con il gruppo di lavoro formato dai tecnici di USB e Rete Iside Onlus.

Roma 18 Febbraio 2021

p/ Usb nazionale


p/ Rete Iside Onlus



USB Unione Sindacale di Base

via dell'Aeroporto 129 – 00175 Roma

tel +39 06 59640004 - fax. +39 06 54070448 - E-mail:usb@usb.it

<http://www.usb.it/>